



COMUNE DI
VALENZA

Deliberazione n. 31

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Esame ed approvazione Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ex art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 con applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto di gestione dell'esercizio 2023 ex art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000

Il giorno 26 SETTEMBRE 2024, alle ore 20:50

si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza in adunanza straordinaria di 1ª convocazione, in modalità mista tramite l'applicativo Consigli Cloud, ai sensi dell'art.46 *bis* del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e in presenza, presso la Sala delle Adunanze sita nella Casa Comunale, nelle persone dei Signori:

	Cognome e nome	Presente	Assente
1	ODDONE MAURIZIO	X	
2	BALLERINI LUCA	X	
3	BARBI LAURA	X	
4	BISSACCO MARCO	X	
5	BOCCARDI DANIELE	X	
6	CAPUZZO LAMPERTI GUIDO	X	
7	COMETTI TANIA	X	
8	COSTA ARIANNA	X	
9	DEANGELIS ALESSANDRO	X	
10	DI CARMELO SALVATORE	X	
11	GATTI GIUSEPPE	X	
12	GIORDANO MIRCO	X	
13	GRIVA MARIA MADDALENA		X
14	LANZA ALBERTO	X	
15	MIAKIEVA VIKTORIA	X	
16	SPINELLI ANGELO	X	
17	VARONA DAVIDE	X	
		Totale Presenti n. 16	Totale Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Spinelli il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole

Il Funzionario del II Settore incaricato di P.O. e delegato di funzioni ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e smi: F.to Dott. Marco Ilijasic

In ordine alla regolarità contabile:

Parere favorevole

Il Funzionario del II Settore incaricato di P.O. e delegato di funzioni ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e smi: F.to Dott. Marco Ilijasic

Illustra l'argomento l'Assessore Merlino.

Interviene il consigliere Varona.

Si passa alle dichiarazioni di voto dei capigruppo: Varona (contrario), Deangelis (favorevole)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 36 del 28/09/2023, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto "Esame ed Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- n.56 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026";
- n. 58 del 13/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- n. 61 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Modifica alla Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- n. 5 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- n. 6 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Modifica regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026 – Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026";
- n. 17 in data 29-04-2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione Rendiconto della gestione – Esercizio Finanziario 2023";

- n. 20 del 26/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026. Modifica Nota di Aggiornamento al Dup 2024-2026";
- n. 27 del 29-07-2024, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175 c.8 D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E ALLA NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2024/2026. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. N.267/2000 c.2 E S.M.I.- STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI"

Preso atto altresì delle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 1 del 09-01-2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026";
- n. 4 del 16-01-2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "I Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 (ART. 175, COMMA 4 del D.LGS. N. 267/2000)";
- n. 20 del 26-03-2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "II Variazione PEG 2024-2026 – Approvazione";
- n. 58 del 16-07-2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "III Variazione PEG 2024-2026 – Approvazione"
- n. 64 del 30-07-2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "IV Variazione PEG 2024-2026 – Approvazione";

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 che recita:

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art.188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere

all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

Dato atto che la deliberazione di CC n.17/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto di gestione 2023, il cui risultato di amministrazione è composto da una parte accantonata per € 6.102.856,00, di una parte vincolata per € 357.544,94 ed una parte destinata agli investimenti per € 317.944,68;

Dato atto altresì che la quota del risultato di amministrazione accantonata al 31-12-2023 nel Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente è pari ad €. 290.000,00, come risulta dall'Allegato A/1 del Conto del Bilancio 2023;

Ritenuto necessario procedere all'applicazione dell'avanzo accantonato dell'ente per la quota pari ad euro 50.277,22=, al fine di procedere all'applicazione del rinnovo CCNL Dirigenti e Segretari comunali 2019/2022 e alla relativa corresponsione degli arretrati;

Visti altresì

- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art.175 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente ad oggetto *"Variazioni al Bilancio di Previsione ed al piano esecutivo di gestione"*;

Preso atto altresì

- della proposta di variazione che riguarda la parte corrente del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, Annualità 2024, Allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che risulta di competenza del Consiglio Comunale ai sensi di quanto prescritto dall'art.175 c.2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che le variazioni di cui all'Allegato A), comportano la modifica alla Nota di Aggiornamento del DUP approvata con la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 13-12-2023;

Dato atto che:

- con le suddette variazioni permangono gli equilibri di Bilancio Finanziario 2024-2026 ai sensi di quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e commi da 819 a 826 della legge di stabilità 2019;
- gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa garantiscono un fondo di cassa finale non negativo, ai sensi dell'art.162, comma 6, e dell'art.175 del D.lgs. n. 267/2000;
- in sede di seduta in data 23-09-2024 la Commissione Consiliare Bilancio ha esaminato il prospetto di variazione di bilancio;

Preso atto del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., acquisito in data 19-09-2024 al protocollo generale nr. 19823 Allegato B), al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Funzionario del II Settore incaricato di P.O. e delegato di funzioni ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;

Visti :

il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

il D.Lgs.n. 118/2011 e s.m.i.

la Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024);

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ed in particolare l'art.19;

Con voti favorevoli n. 14 (Oddone, Ballerini, Barbi, Bissacco, Boccardi, Capuzzo Lamperti, Cometti, Costa, Deangelis, Gatti, Giordano, Lanza, Miakieva, Spinelli), voti contrari n. 2 (Di Carmelo, Varona), su n. 16 presenti, resi in modalità elettronica – ad eccezione del consigliere Capuzzo Lamperti che, per problemi tecnici, vota oralmente - e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la variazione al bilancio finanziario di previsione 2024/2026, annualità 2024, mediante applicazione della quota di avanzo accantonato a seguito del rinnovo CCNL Dirigenti e Segretari Comunali, come risulta dall'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento comporta modifica alla nota di aggiornamento al DUP approvato con deliberazione consigliere n. 56/2023;
- 4) di apportare al Bilancio Finanziario di Previsione 2024/2026 le variazioni di cui al prospetto Allegato A), alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di prendere atto altresì del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., acquisito al protocollo comunale al n. 19823 in data 19-09-2024 Allegato B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, di cui all'Allegato A), comporta modifica della nota di aggiornamento al D.U.P 2024/2026;
- 7) di dare atto, altresì, che, alla luce delle suddette variazioni, gli stanziamenti del Bilancio di previsione

2024/2026 sono tali da garantire il permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi di quanto prescritto dall'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e commi da 819 a 826 della legge di stabilità 2019;

Successivamente, con voti favorevoli n. 14 (Oddone, Ballerini, Barbi, Bissacco, Boccardi, Capuzzo Lamperti, Cometti, Costa, Deangelis, Gatti, Giordano, Lanza, Miakieva, Spinelli), voti contrari n. 2 (Di Carmelo, Varona), su n. 16 presenti, resi in modalità elettronica – ad eccezione del consigliere Capuzzo Lamperti che, per problemi tecnici, vota oralmente - e proclamati dal Presidente,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità rendere immediatamente operativo lo stesso.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Angelo SPINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01.10.2024 per gg. 15

Valenza, 01.10.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

La presente Deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Valenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI